

Legge regionale 10 novembre 2005 , n. 26 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico.

Art. 30

(Individuazione dei distretti dell'innovazione)(2)(3)

1. I distretti dell'innovazione sono individuati, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei criteri e delle caratteristiche di cui all'articolo 29, commi 1 e 2, in conformità alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 42, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 7, comma 43, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

3 Articolo sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.